



RCC 1245/11

TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Ordinanza

Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei signori magistrati:

dott. Maria Antonietta CHIRIACÒ *Presidente;*

dott. Annamaria ANTONINI *Giudice;*

dott. Gianpaolo FABBRO *Giudice rel.;*

nel procedimento iscritto al n° 4571/11 R.A.C.C. promosso da
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA** con l'Avvocatura Distrutturale dello Stato di Trieste,

contro

- , con l'avvocato D. Turello;

visto il reclamo al collegio proposto ai sensi dell'art. 739/2° c.p.c.
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso
l'ordinanza del 6.8.2011 (depositata il 9.8.2011) con cui il giudice
designato ha accertato la natura discriminatoria della decisione assunta
dall'amministrazione scolastica di ridurre le ore di sostegno assegnate
al minore per l'anno 2010/2011 ed ha condannato

l'odierno reclamante al risarcimento dei danni in favore di _____ ,
liquidati equitativamente in € 3.000,00 nonché al pagamento delle
spese di lite;

letti gli atti e i documenti del procedimento; assunte le prove
testimoniali come da ordinanza del 13.10.2011; sentiti i difensori delle
parti in camera di consiglio;

rilevato che il Ministero ha reclamato il provvedimento del giudice
di prime cure, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, per i seguenti
motivi:

- a) errata affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario;
- b) mancato rilievo da parte del giudice del carattere emulativo
dell'azione proposta dai reclamati e mancato espletamento di
attività istruttoria finalizzata a provare l'infondatezza della tesi
avversaria
- c) insussistenza di una condotta discriminatoria da parte
dell'amministrazione nei confronti di _____ e
contraddittorietà del provvedimento;
- d) insussistenza di una condotta illegittima da parte del Ministero;
- e) insussistenza del danno.

Ritenuto che:

Quanto alla competenza del giudice ordinario corretta è stata la
motivazione del giudice designato atteso che, nei ricorso introduttivo, i
sigg.ri _____ non hanno contestato alla P.A. l'esercizio dei poteri

discrezionali che le sono attribuiti in materia bensì di aver posto in essere una condotta discriminatoria nei confronti di una persona disabile, richiamandosi espressamente - ai fini della tutela giurisdizionale contro atti discriminatori - a quanto previsto dall'art. 3 co. 1° della legge 67/2006 e dall'art. 44 del decreto legislativo 286/1998. Quest'ultima norma, in particolare, stabilisce espressamente che la domanda va proposta con ricorso al Tribunale in composizione monocratica.

I riferimenti giurisprudenziali richiamati dal reclamante (S.U. Ordinanze n. 1144/2007 e n. 7103/2009), ancorchè riferibili ad azioni esercitate sempre a tutela di soggetti disabili, non attengono al caso di specie, in quanto quelle azioni miravano entrambe ad ottenere un aumento delle ore settimanali di sostegno rispetto a quelle che erano state stabilite dall'amministrazione scolastica (e ritenute insufficienti dai genitori degli alunni affetti da handicap) e non a reprimere condotte discriminatorie.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione, nella sua Ordinanza S.U. n. 7186 del 30.3.2011, in merito alla rilevanza della disciplina prevista dall'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 ha affermato: *"In presenza di normative che, al fine di garantire parità di trattamento, in termini particolarmente incisivi e circostanziati, e correlativamente vietare discriminazioni ingiustificate, con riferimento a fattori meritevoli di particolare considerazione sulle base di indicazioni costituzionali o fonti sovranazionali, articolano in maniera specifica disposizioni di divieto di*

determinate discriminazioni e contemporaneamente istituiscono strumenti processuali speciali per la loro repressione, affidati al giudice ordinario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come "diritto assoluto" in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa". Aggiunge ancora la S.C. che è lo stesso testo del D. Lgs. 286/1998, art. 44, con il suo riferimento incondizionato ai comportamenti sia dei privati che della pubblica amministrazione, che non consente di escludere l'esperibilità delle azioni ivi previste solo perchè la P.A. ha attuato la discriminazione in relazione a prestazioni rispetto a cui il privato non fruisce di una posizione di diritto soggettivo.

Nel merito si osserva che la Legge 67/2006 prevede un divieto assoluto di condotte discriminatorie in danno di persone disabili.

L'art. 2/1° della legge stabilisce infatti: "*Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità*".

Ai fini dell'accoglimento della tutela prevista dalla legge non è rilevante accertare se la discriminazione sia frutto di una volontà di discriminare. Correttamente, il giudice di prime cure osserva che: "l'intenzione discriminatoria non è necessaria ai fini dell'applicazione della norma sulla tutela avverso gli atti e i comportamenti con effetti oggettivamente

discriminatori". Ciò che rileva infatti è soltanto l'accertamento positivo che una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettano una persona disabile in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone (art. 2, comma 3°, L. 67/2006).

Nel caso di specie la condotta discriminatoria è stata ravvisata nella scelta operata dall'amministrazione scolastica di ridurre da 22 a 16 le ore di sostegno scolastico inizialmente previste nel piano educativo individualizzato (P.E.I.) dell'alunno _____ per l'anno 2010/2011; piano che recepiva quello attuato nell'anno 2009/2010 e che era stato discusso in data 6.9.2010 con la sua attuazione in via provvisoria (cfr. doc. 10 fasc. parte resistente). Da rilevare che detto piano recepiva altresì il progetto di richiesta ore predisposto il 10.5.2010 in previsione dell'anno scolastico 2010/2011 (cfr. doc. 10 fasc. parte resistente)

Successivamente al 6.9.2010 i fatti si sono così svolti:

- in un incontro effettuato il 13.10.2010 tra le sole insegnanti veniva valutato il nuovo assetto riguardante l'assegnazione degli insegnanti di sostegno ai rispettivi alunni, e veniva indicata per l'insegnante _____ l'assegnazione dell'alunno _____ per 16 ore settimanali;
- in data 15.11.2010 veniva tenuto un gruppo di lavoro, con la presenza dei genitori di _____, dove si discuteva la presentazione del P.E.I. per l'anno scolastico 2010/2011 e nulla si diceva in merito ad una riduzione delle ore (cfr. doc. 12 fasc. parte resistente).

Diversamente però, nel P.E.I. di data 24.11.2010 (doc. 5 fasc. ricorrente, doc. 14 parte resistente), che all'ultima pagina si dichiara essere stato concordato dai docenti del consiglio di classe, dall'equipe psico medico pedagogica e dai familiari, le ore venivano ridotte da 22 a 16; oltretutto in palese contrasto con il prospetto dell'orario settimanale riportato - in altra pagina - nel medesimo piano educativo.

Nella sua ordinanza il giudice ha rilevato come fossero pacifici, nel loro nucleo essenziale, i fatti posti a fondamento della domanda, sia con riferimento alla riduzione delle ore di sostegno riservata a [redacted] sia con riferimento alla mancata conoscenza di tale riduzione da parte dei genitori fino al febbraio del 2011. Ha rilevato ancora che non vi era in atti alcuna documentazione dalla quale evincere che le ore di sostegno assegnate a [redacted] erano rimaste invariate, se non addirittura ampliate (come sostenuto dal Ministero dell'istruzione).

Ritiene il Collegio che, all'esito della sommaria istruttoria svolta, il reclamo debba essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.

La deposizione dei due insegnanti [redacted] e [redacted] ha consentito infatti di acclarare che le 22 ore previste per [redacted] con la presenza dell'insegnante di sostegno sono state sostanzialmente mantenute. In effetti, a fronte della acclarata riduzione dell'orario da 22 a 16 ore per la maestra [redacted] all'alunno è stato affiancato per 4 ore il maestro [redacted] insegnante abilitato dal 2006 e con precedenti specifiche esperienze in altri istituti, e per 2 ore la maestra [redacted] (quest'ultima invece priva di

abilitazione all'insegnamento di sostegno).

E' emerso quindi che, nei fatti, è stato comunque seguito individualmente per tutte le 22 ore settimanali previste dal piano, ancorchè per un limitato numero di ore da insegnanti diversi e non formalmente nominati quali insegnanti di sostegno. Detti insegnanti hanno infatti dedicato quelle specifiche ore (che ad inizio anno scolastico erano invece destinate alla compresenza in classe) interamente al bambino.

Tale situazione si è venuta a determinare a partire dal mese di novembre 2010, quando la maestra è stata formalmente assegnata per 6 ore ad una altra alunna disabile (già presente nella classe fin dall'inizio dell'anno scolastico).

Il maestro ha precisato che, pur essendo entrato alla scuola come insegnante comune, nelle quattro ore dedicate a seguiva esclusivamente il bambino, svolgendo quindi a tutti gli effetti l'attività di un insegnante di sostegno (considerate altresì le sue competenze specifiche). Analogamente faceva la maestra che seguiva per due ore in maniera esclusiva (si veda la deposizione dei teste sul punto).

Resta invece confermata la circostanza che i genitori di non sono stati informati subito di detti cambiamenti (vedi anche deposizione teste), atteso che ne sono venuti a conoscenza solo a seguito della loro richiesta, presentata a gennaio 2011, di avere una copia del

P.E.I.

Pertanto tale circostanza non è di per sé idonea a dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio da parte della scuola.

Prive di rilevanza sono invece le doglianze della parte reclamante su un presunto fine emulativo del ricorso presentato dai genitori del ragazzo, desumibile dalla fatto che l'azione è stata proposta ad anno scolastico pressochè ultimato.

In realtà il ricorso è stato presentato 13.4.2011, dopo che i ricorrenti avevano chiesto in data 22.1.2011 una copia del P.E.I., che veniva loro consegnata il 7.2.2011, e dopo che con lettera del 24.2.2011 (doc. 7 fasc. ricorrente) avevano chiesto spiegazioni in merito alla riduzione delle ore di sostegno, spiegazioni che – da quanto risulta allegato nel ricorso e non smentito da controparte – non risultano essere mai state fornite.

Il reclamo va pertanto accolto, con conseguente revoca del provvedimento impugnato.

La peculiarità e la novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P. Q. M.

visto l'art. 569-terdecies c.p.c.,

accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di data 6.6.2011, depositata il 9.8.2011, del Tribunale di Udine;

compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.


del giudizio.

Si comunicò.

Udine, così deciso nella camera di consiglio del 12.1.2012.

Il Presidente

Dott. ssa Maria Antonietta Chiriacò



Il Cancelliere

Depositato il

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 13.01.2012

H. CANCELLIERE 02
dott. ssa Beatrice Rogolani

